



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
CAPITANERIA DI PORTO DI SAVONA
SEZIONE TECNICA, SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

ORDINANZA

Il Comandante del Porto e Capo del Compartimento Marittimo di Savona:

- VISTO** l'art. 14 della legge 84/94;
- VISTI** gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- VISTA** la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- VISTA** la Circolare n. 5716 del 18 marzo 2025 della Direzione Generale per il mare, il trasporto marittimo e per vie d'acque interne, con la quale è stato, tra l'altro, definito il criterio, con il relativo meccanismo tariffario, per il riconoscimento di benefici tariffari, relativi al servizio di ormeggio alle navi che contengono, significativamente, le emissioni inquinanti;
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24 aprile 2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa del Gruppo ormeggiatori dei Porti di Savona, Vado Ligure e Imperia;
- VISTO** il Decreto n. 84 del 29 maggio 2025 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa del Gruppo ormeggiatori dei Porti di Savona, Vado Ligure e Imperia;
- VISTA** l'Ordinanza n. 174 del 22 ottobre 2025, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di Savona, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa del Gruppo è tenuta a rispondere quali:
- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza imprevista o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

VISTA

la nota n. 26176 del 15 dicembre 2025, con cui la Direzione Generale del mare, il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne ha approvato le variazioni delle tariffe di ormeggio e battellaggio nei porti nazionali per il triennio 2026-2028, risultanti dall'applicazione dei criteri e meccanismi tariffari, utilizzando i dati esaminati nel corso dell'istruttoria.

ORDINA

Le tariffe per il servizio di ormeggio per il triennio 2026-2028 sono determinate come segue:

Articolo 1

1. Con decorrenza **dalle ore 00:01 del 1° gennaio 2026**, per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa del Gruppo ormeggiatori di Savona, Vado Ligure e Imperia, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito dei Porti di Savona, Imperia e nella Rada di Vado Ligure, oltrech  l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono determinate le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

a) Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati alle NAVI TRADIZIONALI:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	130,50
501	1.000	174,00
1.001	2.000	215,00
2.001	3.500	248,50
3.501	5.000	282,50
5.001	7.000	310,00
7.001	10.000	405,00
10.001	15.000	519,50
15.001	20.000	633,00
20.001	25.000	747,50
25.001	30.000	861,00
30.001	40.000	1.088,50
40.001	50.000	1.318,00
50.001	60.000	1.464,00
60.001	70.000	1.607,00
70.001	80.000	1.751,50
80.001	90.000	1.899,00
90.001	100.000	2.042,50
100.001	110.000	2.186,50
110.001	120.000	2.332,00
120.001	130.000	2.477,00
130.001	140.000	2.623,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 256,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Zona Operativa: Campo Boe Sarpom Rada di Vado Ligure

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	20.000	1.918,00
20.001	25.000	2.032,50
25.001	30.000	2.146,50
30.001	40.000	2.373,50
40.001	50.000	2.603,00
50.001	60.000	2.749,00
60.001	70.000	2.892,00
70.001	80.000	3.037,00
80.001	90.000	3.184,00
90.001	100.000	3.328,00
100.001	110.000	3.471,50
110.001	120.000	3.617,00
120.001	130.000	3.762,50
130.001	140.000	3.908,00
140.001	150.000	4.164,50
150.001	160.000	4.421,50
160.001	170.000	4.678,00
170.001	180.000	6.220,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 1.542,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

- b)** Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati dalla Società Cooperativa del Gruppo ormeggiatori di Savona, Vado Ligure e Imperia, alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	52,50
501	1.000	62,00
1.001	2.000	81,00
2.001	3.500	109,00
3.501	5.000	127,50
5.001	7.000	151,50
7.001	10.000	169,00
10.001	15.000	182,00

15.001	20.000	267,50
20.001	25.000	344,50
25.001	30.000	421,50
30.001	40.000	454,50
40.001	50.000	608,50
50.001	60.000	706,50
60.001	70.000	804,50
70.001	80.000	901,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 60,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

per i servizi di ormeggio o disormeggio, effettuati a favore di **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** che contengono, significativamente, le emissioni inquinanti, nel rispetto dei requisiti individuati nella Circolare n. 5716, del 18 marzo 2025, e che garantiscono una frequenza di approdi, calcolata nel semestre, non inferiore a 150, sono stabilite le seguenti tariffe:

TARIFFA DI SERVIZIO ONNICOMPRESIVA E NETTA
scaglioni tonnellate stazza lorda (GT)

<i>da</i>	<i>a</i>	Tariffa onnicomprensiva per ormeggio o disormeggio
Fino a	40.000	69,00
40.001	60.000	149,00
60.001	75.000	179,00
75.001	90.000	209,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 30,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Alle tariffe di cui alla presente tabella non si applicano le maggiorazioni di cui all'articolo 5 e gli sconti di cui all'articolo 9.

La tariffa ha carattere sperimentale e sarà oggetto di revisione entro il 30 giugno del 2027.

La corrispondenza delle navi beneficiarie della suddetta tariffa, a quanto disposto dalla Circolare n.5716 del 18 marzo 2025, è attestata dalla dichiarazione all'uopo rilasciata dalla società di armamento.

- c) Per i servizi di ormeggio e disormeggio nel **TERMINAL CROCIERE** (banchine 6-7-e 8-9-10 del bacino portuale di Savona), considerato che le caratteristiche e l'alta tecnologia in uso sulle navi alle quali sono riservate le predette banchine riducono lo sforzo operativo in capo agli ormeggiatori, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	100,00
501	1.000	134,00
1.001	2.000	165,00
2.001	3.500	192,00
3.501	5.000	219,50

5.001	7.000	239,50
7.001	10.000	311,50
10.001	15.000	401,00
15.001	20.000	486,50
20.001	25.000	577,00
25.001	30.000	664,00
30.001	40.000	839,00
40.001	50.000	1.015,50
50.001	60.000	1.128,00
60.001	70.000	1.239,00
70.001	80.000	1.348,50
80.001	90.000	1.462,50
90.001	100.000	1.573,50
100.001	110.000	1.683,50
110.001	120.000	1.796,50
120.001	130.000	1.908,00
130.001	140.000	2.019,50
140.001	150.000	2.218,00
150.001	160.000	2.414,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 196,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

d) Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione tariffaria del 50% sulla tariffa di cui alla lettera **a)**.

2. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.
3. Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

Articolo 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/ Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti **a)**, **b)** e **c)** della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Articolo 3

1. I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.
2. I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.
3. Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1 della presente Ordinanza.

Articolo 4

- 1.** Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza lorda della nave:
 - a)** distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
 - b)** sbroglio delle ancore;
 - c)** trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
 - d)** distesa di cavi o cime di tonteggio quando la partenza avviene senza rimorchiatore.
- 2.** Per speciali assistenze alle navi in occasione di condizioni meteomarine particolarmente avverse e in caso di prestazioni non espressamente previste dal presente articolo, il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Articolo 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato.

Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a)** per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b)** per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c)** per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 4 ottobre, festa nazionale di San Francesco D'Assisi;
 9. il 1° novembre, Ognissanti;
 10. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 11. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 12. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 13. il Santo Patrono di Savona;

maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;

- d)** dalle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e)** le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Articolo 6

Qualora un'operazione di ormeggio o disormeggio o movimento già avviata e per la quale gli ormeggiatori si sono recati sottobordo sia ripetuta od annullata, compete agli

ormeggiatori un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Articolo 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 61,50 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 31,50 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Articolo 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Articolo 9

1. Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.
2. Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:
 - a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
 - b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per tale il primo trimestre di ciascun anno di vigenza tariffaria.
3. Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Articolo 10

L'Ordinanza n. 98 in data 25 giugno 2024 è abrogata a far data dell'entrata in vigore del presente provvedimento (alle ore **00:01 del 1° gennaio 2026**)

Articolo 11

I contravventori saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza la cui pubblicità sarà garantita anche mediante pubblicazione sul sito istituzionale di questa Capitaneria di Porto (www.guardiacostiera.gov.it/savona).

Savona, li 19 dicembre 2025

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Matteo LO PRESTI
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs 82/2005 art. 21